


Legacoop
LEGA REGIONALE COOPERATIVE
E MUTUE DEL PIEMONTE
10144 TORINO - Via Livorno 49
Tel. 011.51.82.180 - Fax 011.51.78.955

Ch



LEGACOOP PIEMONTE

Statuto



Testo approvato nel corso del X Congresso - 26 febbraio 2011



Art. 1 - Costituzione

E' costituito tra gli enti ed organismi cooperativi e mutualistici aventi sede legale nella regione Piemonte e aderenti alla *Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue* (di seguito *Legacoop*), il *Comitato Regionale Piemontese della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue*, siglabile *Legacoop Piemonte*.

Il Comitato è retto in forma di Associazione non riconosciuta ai sensi ed agli effetti dell'art. 36 e seguenti del c.c.

Art. 2 - Sede

Legacoop Piemonte ha sede in Torino.

Nel caso se ne ravvisi la necessità, potranno essere aperti uffici periferici, non dotati di autonomia amministrativa, a livello zonale, provinciale, comprensoriale, interprovinciale.

Art. 3 - Scopo

Legacoop Piemonte si propone la tutela e la rappresentanza degli Enti associati.

Per il perseguimento di tale scopo *Legacoop Piemonte* porrà particolare attenzione nel garantire agli associati l'accesso a forme di assistenza tecnica che ne rafforzino la capacità imprenditoriale nel rispetto dei principi cooperativistici cui si ispira *Legacoop*.

Lo scopo sarà perseguito anche attraverso: l'elaborazione, in ambito regionale, della politica cooperativa di *Legacoop*; la promozione del Movimento cooperativo quale componente strutturale dell'economia nazionale e locale; il contributo allo sviluppo economico e sociale della regione e degli ambiti territoriali in cui essa si articola.

Nel perseguimento del proprio scopo *Legacoop Piemonte*, al di là del rapporto istituzionale con *Legacoop*, agisce in autonomia da ogni organizzazione politica, sociale ed economica.

L'adesione a *Legacoop Piemonte* da parte delle cooperative e degli Enti che ne hanno titolo ai sensi del presente Statuto è libera e volontaria.

Art. 4 - Assetto

Gli associati, sulla base delle attività che svolgono, si possono eventualmente riunire in Associazioni regionali di settore che operano nell'ambito di *Legacoop Piemonte*.

Le Associazioni di settore sono rette da appositi Statuti, in armonia con il presente, con quelli delle Associazioni nazionali di settore e con quello della *Legacoop*.

Nel caso in cui le Associazioni di cui sopra non fossero costituite, oppure qualora venissero sciolte per decisione autonoma e, comunque, quando ciò fosse ritenuto opportuno per una più efficace rappresentanza degli associati, la Direzione di *Legacoop Piemonte* potrà istituire gli strumenti più idonei per seguire le funzioni settoriali, con caratteristiche di articolazione organizzativa interna senza autonomia amministrativa, ed eventualmente anche attraverso la partecipazione in organismi a carattere interregionale.

Art. 5 - Attività

Per garantire il concreto perseguimento del proprio scopo *Legacoop Piemonte* si propone, a mezzo dei propri organi istituzionali, di:

- a) rappresentare a tutti i livelli, in ambito regionale, il Movimento cooperativo e mutualistico facente capo a *Legacoop*;
- b) designare rappresentanti negli organismi regionali e locali, pubblici e privati, nei quali è ammessa o richiesta la rappresentanza del Movimento cooperativo;
- c) dirigere, in ambito regionale, il Movimento cooperativo facente capo a *Legacoop* e la sua programmazione, adeguando metodi di organizzazione e pratiche di intervento delle strutture sindacali ed economiche ai fini dello sviluppo dell'impresa cooperativa quale impresa con carattere mutualistico non avente scopo lucrativo, nel quadro della più ampia valorizzazione dei criteri di democrazia delegata e di partecipazione dei soci;
- d) coordinare l'attività del Movimento cooperativo regionale facente capo a *Legacoop* con l'Ente

Regione e con altri Enti pubblici ed Enti ed istituzioni locali, attraverso l'instaurazione di rapporti tesi al raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto;

- e) sviluppare l'attività e coordinare le iniziative per favorire la Cooperazione tra i consumatori, i lavoratori dipendenti ed autonomi, i produttori e gli operatori economici e culturali, gli artigiani, i dettaglianti, i coltivatori, i tecnici e professionisti, i cittadini tutti, la piccola e media impresa, promuovendo le necessarie intese unitarie e gli strumenti più idonei, anche coordinando iniziative intersettoriali;
- f) favorire, attraverso opportune iniziative, le condizioni per il superamento di qualunque discriminazione - di opinioni politiche o religiose, di genere, di cultura, di nazionalità, ecc. - nell'accesso alla Cooperazione;
- g) organizzare e rendere accessibile agli associati l'attività di assistenza intesa sia come rappresentanza e tutela sindacale sia come offerta di qualificati servizi di carattere tecnico - amministrativo per lo sviluppo dell'impresa, anche attraverso la promozione, partecipazione e costituzione di società e centri di consulenza tecnica e amministrativa per l'erogazione dei servizi;
- h) organizzare e gestire attività finalizzate alla promozione di nuova imprenditoria cooperativa fondata su principi di solida imprenditorialità e genuino spirito mutualistico;
- i) intrattenere rapporti di collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali e professionali di categoria, con le forze politiche e sociali; intrattenere rapporti di costruttivo confronto con i sindacati dei lavoratori;
- l) contribuire a costruire, in ambito regionale, convergenze unitarie fra le Associazioni di rappresentanza delle cooperative;
- m) sviluppare, coordinare o commissionare attività di ricerca storica, economica e sociale riguardanti il mondo dell'imprenditoria, della cultura e delle relazioni in cui si sviluppa la cooperazione piemontese;
- n) sviluppare, coordinare o commissionare attività di formazione cooperativa rivolte ai soci, al personale, ai quadri e ai dirigenti del Movimento, anche avvalendosi delle strutture di consulenza tecnica costituite secondo le previsioni del presente statuto;
- o) promuovere la Cooperazione libera, volontaria, democratica ed unitaria avente carattere mutualistico, incoraggiando e attuando iniziative a carattere culturale e educativo che affermino i valori ideali ed i principi che fanno parte della tradizione del Movimento cooperativo regionale, italiano e internazionale;
- p) intervenire, qualora richiesto, nella composizione delle controversie che eventualmente sorgessero fra gli associati;
- q) svolgere, in conformità alla legislazione vigente e alle direttive di *Legacoop*, funzioni organizzative e di coordinamento circa l'attività di Vigilanza sulle cooperative e sugli enti che vi sono sottoposti;
- r) raccogliere, elaborare ed utilizzare, anche attraverso strumenti informatici e di comunicazione telematica, per esclusive ragioni inerenti allo sviluppo del rapporto associativo, dati che potranno essere comunicati, in formato cartaceo o elettronico, a soggetti determinati e per finalità connesse, in particolare
 - al settore bancario, creditizio, assicurativo, d'intermediazione, di consulenza;
 - al settore della ricerca, della cultura, e dell'informazione;
 - a soggetti che esercitano attività di carattere sociale.
- s) diffondere dati identificativi degli associati, sia in occasione di iniziative istituzionali quali congressi, convegni ed altro, sia per la pubblicazione di elaborati relativi ad esempio a ricerche storiche, analisi statistiche socio-economiche, ecc.

Art. 6 - Associati

A *Legacoop Piemonte* possono aderire i seguenti soggetti che abbiano sede legale nella Regione Piemonte e che siano aderenti alla *Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue*: Società Cooperative; Società di Mutuo Soccorso; Società Operaie di Mutuo Soccorso; Mutue; imprese sociali; società partecipate in misura significativa da cooperative o altri soggetti aderenti; associazioni e circoli aventi finalità compatibili con quelle del Movimento cooperativo; altri soggetti la cui adesione sia accettata da *Legacoop*. Possono aderire inoltre articolazioni locali di enti aderenti a *Legacoop* in altre regioni. Possono altresì aderire i Consorzi, le associazioni e altre

forme aggregative costituite dai soggetti di cui sopra.

Art. 7 - Ammissione degli associati

L'ammissione degli enti che intendono aderire alla *Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue* è regolamentata in base ai criteri stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti di *Legacoop*. Qualora *Legacoop* deliberi favorevolmente in merito ad una domanda di ammissione di un Ente inoltrata attraverso *Legacoop Piemonte*, l'Ente si intende di fatto aderente anche a *Legacoop Piemonte*. Gli aspetti procedurali dell'iter di presentazione delle domande possono essere regolamentati attraverso note attuative emanate da *Legacoop Piemonte*.

Le Associazioni regionali di settore o, in assenza, le altre forme organizzative istituite ai sensi del presente Statuto, provvederanno ad esaminare le richieste di nuove adesioni di loro competenza, indirizzando al Presidente di *Legacoop Piemonte* un parere consultivo.

Art. 8 - Obblighi degli associati

L'adesione a *Legacoop Piemonte* obbliga gli associati all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Statuto, dei principi programmatici del Movimento cooperativo, delle deliberazioni adottate dagli Organi statutariamente previsti, delle linee guida, degli indirizzi dei codici etici e comportamentali eventualmente adottati da *Legacoop* o da *Legacoop Piemonte*, nonché ai seguenti particolari adempimenti:

- a) pagamento dei contributi associativi ordinari annuali e straordinari nel rispetto delle deliberazioni assunte dai competenti organi nazionali e regionali;
- b) comunicazione dei documenti, delle notizie e dei dati statistici richiesti dagli uffici di *Legacoop* e di *Legacoop Piemonte*;
- c) partecipazione attiva alla vita e alle iniziative di *Legacoop Piemonte* e di *Legacoop*;
- d) invio a *Legacoop Piemonte* del fascicolo di Bilancio di esercizio depositato, con le relative relazioni, e dell'eventuale bilancio di responsabilità sociale, entro 60 giorni dalla sua approvazione.

Gli associati sono soggetti alle forme di Vigilanza sulle cooperative e sugli enti mutualistici previste dalle leggi vigenti.

Legacoop Piemonte si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati degli associati, sia all'interno dell'Associazione sia verso terzi, esclusivamente per ragioni istituzionali e inerenti il rapporto associativo.

Art. 9 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione da *Legacoop*. In caso di recesso o esclusione l'Organismo associato ha l'obbligo di versare i contributi maturati fino alla fine dell'anno in cui si è verificata una delle suddette situazioni, non può ripetere le quote versate e non ha diritto sull'eventuale patrimonio di *Legacoop Piemonte*.

RECESSO

E' ammesso il recesso da *Legacoop* a seguito di presentazione di una domanda scritta quando l'organo societario competente dell'organismo associato deliberi il recesso in base ad un preciso ordine del giorno in conformità alle norme previste dal proprio Statuto sociale ed in conformità dello Statuto e dei Regolamenti di *Legacoop* e di *Legacoop Piemonte*. La cancellazione dagli elenchi associativi di *Legacoop* comporta che anche *Legacoop Piemonte* consideri receduto l'ente. E' causa di recesso da *Legacoop Piemonte* e non da *Legacoop* qualora l'organismo aderente richieda di aderire ad altra organizzazione territoriale di *Legacoop* a seguito di trasferimento della propria sede legale.

ESCLUSIONE

La procedura di esclusione da *Legacoop* può essere avviata dall'Associazione regionale di appartenenza o, in assenza, dalle altre forme organizzative istituite ai sensi del presente Statuto. La decisione deve essere immediatamente comunicata alla Presidenza di *Legacoop Piemonte*. Sia in assenza sia in presenza di Associazioni di settore o degli altri organismi settoriali di cui sopra,

la Presidenza di *Legacoop Piemonte* può inoltre autonomamente avviare la procedura di esclusione nei confronti di quegli associati che non osservino le disposizioni del presente Statuto o non osservino le deliberazioni del Congresso o della Direzione regionale, ovvero che procurino gravi danni materiali o morali a *Legacoop Piemonte*, o che compromettano il prestigio della cooperazione, o che non osservino nella pratica i principi della mutualità.

La Presidenza di *Legacoop Piemonte* sottopone le proposte di esclusione alla Direzione regionale che, a seguito di apposita delibera, può proporre l'esclusione ai competenti organi della *Legacoop* la quale agirà sulla base del proprio Statuto comunicando tempestivamente a *Legacoop Piemonte* le decisioni assunte. Contro la decisione è ammesso ricorso da parte del soggetto escluso ai competenti organi di *Legacoop* secondo le modalità da questa stabilite.

La cancellazione dagli elenchi associativi di *Legacoop* comporta che anche *Legacoop Piemonte* consideri escluso l'ente.

La Presidenza di *Legacoop Piemonte* può attivare procedure di sospensione dei servizi nei confronti di associati per i quali è in corso la pratica di esclusione o che comunque non si trovino in regola con gli adempimenti richiesti dai Regolamenti o dagli Statuti di *Legacoop Piemonte* o di *Legacoop*.

Art. 10 - Organi di Legacoop Piemonte

Sono organi di Legacoop Piemonte:

- a) il Congresso regionale
- b) l'Assemblea generale dei delegati
- c) la Direzione
- d) la Presidenza
- e) il Presidente
- f) il Collegio dei Revisori dei conti
- g) il Comitato dei Garanti

Art. 11 - Congresso: composizione

Il Congresso regionale è costituito dai delegati degli organismi aderenti. Una quota di delegati comunque non superiore al cinque per cento del totale dei delegati può essere indicata da organismi aderenti a *Legacoop* e operanti in Piemonte anche se non aderenti a *Legacoop Piemonte*.

Le modalità per la elezione dei delegati saranno stabilite dalla Direzione in conformità con i regolamenti congressuali nazionali di *Legacoop* e comunque tenendo conto del numero di soci delle cooperative aderenti, anche in relazione alla natura dello scambio mutualistico, del valore della produzione e dei contributi associativi corrisposti.

Art. 12 - Congresso: convocazione

Il Congresso si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quattro anni, normalmente prima del Congresso nazionale di *Legacoop*, in seguito a convocazione della Direzione.

Il Congresso si riunisce inoltre, in via straordinaria su iniziativa della Direzione, ogni qualvolta lo richiedano urgenti necessità, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati, o in seguito a decisione assunta dall'Assemblea generale dei delegati.

L'avviso di convocazione del Congresso con relativo ordine del giorno ed indicazione della data, ora e luogo ove sarà tenuto, è pubblicato almeno 30 gg. prima della data del Congresso a cura del Presidente sul sito web ufficiale dell'Associazione nonché con qualsiasi altra forma di comunicazione (lettera, fax, ecc) idonea a rendere edotti gli associati della convocazione.

Entro lo stesso termine di almeno 30 gg. *Legacoop Piemonte* trasmette l'avviso di convocazione a *Legacoop*.

Art. 13 - Congresso: validità della costituzione e delle deliberazioni

Il Congresso è validamente costituito nel giorno, nel luogo e nell'ora fissati nell'avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti, salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

Il Congresso elegge al proprio interno un Presidente e determina la composizione delle

Commissioni che risultino utili ai lavori congressuali.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti tranne nel caso delle deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto che richiedono la maggioranza di due terzi dei delegati presenti e tranne nel caso in cui si tratti di deliberare sullo scioglimento di *Legacoop Piemonte*, in cui è richiesta la presenza di almeno quattro quinti dei delegati aventi diritto e il voto favorevole di tre quinti dei presenti.

Art. 14 - Congresso: attribuzioni

Il Congresso regionale è il massimo organo deliberante di *Legacoop Piemonte*.

In particolare spetta al Congresso regionale:

- a) determinare l'indirizzo regionale del Movimento cooperativo e mutualistico piemontese nell'ambito degli orientamenti di *Legacoop*;
- b) eleggere la Direzione, il Collegio dei Revisori dei conti e il suo Presidente, e il Comitato dei Garanti; nel caso in cui il Presidente del Collegio dei Revisori venga meno per qualsiasi motivo gli subentra il più anziano degli effettivi;
- c) deliberare sulle modifiche del presente Statuto (salvo quanto eventualmente previsto per gli adeguamenti resi obbligatori da norme di legge o dalla necessità di uniformare il contenuto a disposizioni cogenti di *Legacoop* e salve le attribuzioni dell'Assemblea generale dei delegati) e sull'eventuale scioglimento del *Comitato Regionale Piemontese della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue - Legacoop Piemonte*, deliberando su tutte le formalità necessarie compresa la ripartizione dei residui attivi e passivi.

Art. 15 - Assemblea generale dei delegati

L'Assemblea generale dei delegati è composta dai delegati nominati all'ultimo Congresso e dura in carica fino al Congresso successivo; essa è presieduta dal Presidente dell'ultimo Congresso svoltosi o, qualora questi venga meno per qualsiasi motivo, da altra persona nominata dalla Assemblea stessa. Qualora venga a mancare oltre un terzo dei suoi componenti per qualsiasi motivo, l'Assemblea decade e risulterà ricomposta nel corso del primo Congresso successivo. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo per quanto riguarda le modifiche statutarie per cui è richiesta la maggioranza deliberativa dei due terzi. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente dell'Assemblea stessa d'intesa con il Presidente di *Legacoop Piemonte* qualora lo richieda la Presidenza o un quinto dei componenti dell'Assemblea o un terzo della Direzione. L'Assemblea potrà essere convocata per:

- valutare il programma di attività proposte dalla Direzione e il consuntivo di quello svolto
- esprimere giudizi e proposte in merito a specifici argomenti indicati dalla Presidenza

L'Assemblea dovrà essere convocata per:

approvare modifiche statutarie e ratificare quelle eventualmente introdotte da parte della Direzione ai sensi dei successivi articoli del presente Statuto.

Art. 16 - Direzione: composizione, validità di costituzione e deliberazione

La Direzione, cui spetta la direzione politica di *Legacoop Piemonte* tra un Congresso e l'altro, deve essere espressione unitaria del Movimento cooperativo facente capo all'Associazione.

La elezione dei componenti della Direzione è effettuata dai delegati del Congresso, che ne determina il numero entro un minimo di 50 e un massimo di 80 e li sceglie per almeno quattro quinti tra soci di cooperative aderenti a *Legacoop Piemonte*, sulla base di valutazioni attinenti le qualità personali, l'esperienza, il senso di appartenenza, e anche tenendo conto delle varietà territoriali, sociali e imprenditoriali degli enti associati. Particolare attenzione dovrà essere posta a criteri che salvaguardino una corretta rappresentanza per genere, nel rispetto degli indirizzi generali proposti da *Legacoop*.

La Direzione può sostituire tramite cooptazione fino al 30 per cento dei propri membri che venissero a mancare per dimissioni o altra causa, purchè sia sempre garantita la maggioranza di

componenti soci di cooperative aderenti.

La Direzione può dichiarare, sentito il Comitato dei Garanti, la decadenza di un proprio membro per motivi di particolare gravità, lesivi degli interessi dell'Associazione.

La Direzione dovrà essere convocata nel territorio della Regione, per mezzo di comunicazione scritta da inoltrarsi almeno dieci giorni prima della data fissata. La Direzione dovrà essere convocata almeno tre volte all'anno dal Presidente, che la presiede; in caso di assenza del Presidente la Direzione è presieduta dal Vice Presidente più anziano. La Direzione deve essere inoltre convocata quando ne faccia richiesta scritta indirizzata al Presidente e per conoscenza al Comitato dei Garanti almeno un terzo dei componenti.

La Direzione è costituita e delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In mancanza del quorum costitutivo anzidetto la Direzione delibera comunque validamente a semplice maggioranza dei presenti trascorsa un'ora dalla convocazione medesima.

Per la sostituzione dei componenti del Comitato dei Garanti venuti a mancare si richiede sempre la maggioranza dei due terzi dei presenti.

Il Collegio dei Revisori dei conti e il Comitato dei Garanti partecipano di diritto alle sedute della Direzione senza diritto di voto.

Le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità sono definite in apposito regolamento approvato nel rispetto del presente Statuto.

Art. 17 - Direzione: attribuzioni

Spetta alla Direzione:

- a) attuare le deliberazioni del Congresso
- b) convocare il Congresso e stabilirne l'ordine del giorno
- c) approvare i rendiconti preventivi e consuntivi di *Legacoop Piemonte*
- d) eleggere il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed eventualmente nominare altri componenti della Presidenza.
- e) deliberare, in coerenza con le disposizioni del presente Statuto, su proposta della Presidenza, sentito il Comitato dei Garanti, la ripartizione dei compiti e dei poteri concernenti l'esercizio delle funzioni di rappresentanza e gestionali
- f) gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione di *Legacoop Piemonte*, salvo quanto previsto per le attribuzioni conferite alla Presidenza o al Presidente o a eventuali amministratori, direttori, o ad altre funzioni aventi compiti gestionali;
- g) conferire procure speciali ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri
- h) approvare i regolamenti attinenti la vita di *Legacoop Piemonte*
- i) nominare, su proposta della Presidenza, determinandone le attribuzioni e le deleghe, un direttore e/o indicare funzioni dedicate alla cura degli aspetti gestionali - organizzativi. In particolare il Direttore e/o le funzioni dedicate cureranno l'applicazione delle delibere emanate dalla Direzione stessa e dalla Presidenza con riferimento agli aspetti organizzativi della conduzione di *Legacoop Piemonte*, anche curando il coordinamento degli uffici e dei reparti presenti nella struttura, la gestione delle risorse umane, l'ottimizzazione organizzativa della funzionalità degli uffici (compresi quelli distaccati) la descrizione e l'aggiornamento del modello organizzativo, lo scambio di informazioni e la funzionalità operativa della struttura;
- l) nominare, nel caso tale funzione non sia ricompresa nei compiti attribuiti al Direttore o alle funzioni dedicate, un Amministratore con funzione di responsabile dell'Ufficio amministrativo, determinandone specifici compiti e poteri;
- m) in presenza di figure di operatori che si siano distinti, nel corso della loro vita, per l'attaccamento ai valori cooperativistici e mutualistici, eventualmente nominare - scegliendo fra di esse - un Presidente Onorario allo scopo di coniugare il passato ed il futuro della cooperazione piemontese che rappresenti *Legacoop Piemonte* nelle occasioni di volta in volta determinate.

Art. 18 - Presidenza

La Presidenza è composta dal Presidente, da uno o più Vice Presidenti ed eventualmente da altri componenti nominati dalla Direzione.

Qualora fosse eletto più di un Vice Presidente, la Presidenza nomina al proprio interno il Vice Presidente che in caso di impedimento del Presidente ne assume i poteri.

La Presidenza provvede a:

- a) assicurare la pratica applicazione delle decisioni della Direzione di *Legacoop Piemonte*;
- b) curare il buon andamento di tutti i servizi di *Legacoop Piemonte* ed il funzionamento delle eventuali commissioni di studio e lavoro che fossero istituite;
- c) redigere i rendiconti preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione della Direzione;
- d) fornire indirizzo e controllo alle pubblicazioni e alle iniziative che riguardano la comunicazione e la promozione dell'immagine di *Legacoop Piemonte*;
- e) nominare rappresentanti presso gli organismi e le commissioni statali, regionali e locali e all'interno di Enti, associazioni e società cui *Legacoop Piemonte* partecipi;
- f) promuovere e convocare incontri e convegni regionali o comprensoriali;
- g) nominare eventuali commissioni o uffici di studio e di lavoro
- h) nominare i coordinatori di eventuali progetti e commissioni;
- i) fornire all'eventuale direttore o alle funzioni dedicate alla cura degli aspetti gestionali gli indirizzi generali per la determinazione dell'organico di *Legacoop Piemonte* e per la gestione delle risorse umane;

- si precisa che per lo svolgimento del rapporto di lavoro saranno utilizzati dati personali dei dipendenti riguardanti il trattamento giuridico, gli adempimenti di obblighi fiscali e contabili, l'igiene e la sicurezza del lavoro, l'esercizio dei diritti sindacali e politici -

- l) approvare, in caso di urgenza, atti necessari a garantire la gestione organizzativa dell'Associazione sottoponendoli alla prima Direzione utile per la ratifica;
- m) fornire al direttore o alle funzioni dedicate alla cura degli aspetti gestionali gli indirizzi generali per la definizione del modello organizzativo dell'Associazione;
- n) nominare i responsabili degli eventuali uffici distaccati di *Legacoop Piemonte*.

Art. 19 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del *Comitato Regionale Piemontese della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue*, siglabile *Legacoop Piemonte*. Il Presidente convoca la Direzione e la Presidenza. Il Presidente firma tutti gli atti ufficiali e ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti *Legacoop Piemonte* davanti a qualsiasi giurisdizione.

Il Presidente potrà compiere con firma libera e disgiunta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui la stipula di contratti, la partecipazione a nome e per conto di *Legacoop Piemonte* alla costituzione di organismi, associazioni e società, e potrà conferire procure speciali per singoli affari a dipendenti dell'Associazione o a terzi.

In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente (e nel caso di più Vice Presidenti quello designato dalla Presidenza) assume la rappresentanza e i poteri conferiti al Presidente.

Il Presidente e i Vice Presidenti possono essere anche dipendenti di *Legacoop Piemonte*.

Art. 20 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso che tra i membri effettivi ne designa il Presidente.

Il Collegio dura in carica nel periodo tra l'uno e l'altro Congresso ordinario.

Il Collegio controlla la contabilità di *Legacoop Piemonte*, ne accerta la regolare tenuta ed almeno ogni trimestre controlla anche le consistenze di cassa, la regolarità dei versamenti fiscali, tributari e contributivi, l'aggiornamento delle scritture, dandone conto in apposita verbalizzazione. Il Collegio dei Revisori dei conti relaziona per iscritto in merito ai rendiconti economici e tale relazione è presentata alla Direzione in occasione della loro approvazione.

Art. 21 - Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da un numero di 3 membri ed è eletto dal Congresso regionale.

Il Comitato dei Garanti elegge al proprio interno un Presidente.

Nel caso in cui uno o più componenti vengano a mancare per qualsiasi causa, la Direzione provvede allo loro sostituzione con maggioranza di due terzi dei presenti

Il Comitato dei Garanti vigila sul corretto funzionamento degli organi e sulla correttezza di comportamento dei componenti gli organismi dirigenti di *Legacoop Piemonte* con riferimento agli eventuali regolamenti vigenti e alle eventuali linee guida, carta dei valori e codici etici adottati.

Il Comitato dei Garanti, qualora ne sia richiesto l'intervento, ha inoltre competenza in materia di controversie che insorgano tra enti aderenti ovvero tra questi e le associazioni di settore o *Legacoop Piemonte*, tra le associazioni di settore e *Legacoop Piemonte*.

Art. 22 - Patrimonio ed entrate; caso di liquidazione

Il *Comitato Regionale Piemontese della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue*, siglabile *Legacoop Piemonte* ha completa autonomia patrimoniale. *Legacoop Piemonte* risponde esclusivamente con il patrimonio delle proprie obbligazioni e non può svolgere attività mercantile. Le entrate di *Legacoop Piemonte* sono costituite da:

- a) quote dei contributi associativi ordinari e straordinari di sua pertinenza versati dagli associati in base alle deliberazioni assunte da *Legacoop* o dalla Direzione di *Legacoop Piemonte*;
- b) eventuali liberalità accettate dalla Presidenza;
- c) eventuali contributi provenienti da Enti pubblici e privati finalizzati al perseguimento dello scopo associativo;
- d) conferimenti da parte di *Legacoop* o delle strutture ad essa collegate quale contributo per iniziative straordinarie o per l'esecuzione di specifici compiti tra cui la pratica esecuzione della Vigilanza.

Gli eventuali residui attivi concorrono alla formazione del patrimonio di esercizio.

In caso di scioglimento di *Legacoop Piemonte* il Congresso nominerà uno o più liquidatori per le operazioni di liquidazione. Il patrimonio netto risultante da tali operazioni sarà devoluto a scopi cooperativi e mutualistici, preferibilmente in ambito regionale, secondo i deliberati del congresso e nel rispetto del presente Statuto.

Art. 23 - Esercizio sociale e Rendiconto economico

L'esercizio Sociale di *Legacoop Piemonte* coincide con l'anno solare.

Entro il mese di aprile - o in casi straordinari e formalmente motivati entro il mese successivo - di ogni anno la Presidenza deve sottoporre alla Direzione il rendiconto economico consuntivo e preventivo.

Art. 24 - Coerenza delle norme con quelle adottate da Legacoop

Per quanto compatibile, *Legacoop Piemonte* uniforma le proprie disposizioni statutarie e regolamentari allo spirito e alle disposizioni di *Legacoop*.

Per quanto cogente e non previsto nel presente Statuto, compatibilmente con le diversa natura degli Enti, si applicano, per l'attività di *Legacoop Piemonte*, le norme contenute nello Statuto di *Legacoop*.

Art. 25 - Requisiti di cui alle lettere a), b) d) e f) dell'art.5, c. 4-quinquies del D. Lgs. 460/97

Si riassumono i requisiti di cui al D.Lgs. 460/97 sugli Enti non commerciali di tipo associativo, e più precisamente:

- a) è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione non siano imposte dalla

[Handwritten signature]

legge;

- b) in caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalle legge;
- c) l'associazione dovrà redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;
- d) le quote, se dovute, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 26 - Adeguamenti statutari

In coerenza con le norme statutarie, le modifiche al testo dello Statuto sono di competenza del Congresso.

La Direzione di *Legacoop Piemonte* è autorizzata ad apportare al presente Statuto le modifiche necessarie ad adeguarlo a previsioni di legge, per quanto cogente, o a renderlo coerente allo Statuto di *Legacoop*. Le eventuali modifiche come sopra apportate dalla Direzione dovranno essere ratificate dall'Assemblea generale dei delegati nella prima occasione utile.

Legacoop
LEGA REGIONALE COOPERATIVE
E MUTUE DEL PIEMONTE
10144 TORINO - Via Livorno n° 49
Tel. 011.51.97.162 - Fax 011.51.73.973

[Handwritten signature: Giancarlo Ferrello]



registrato a Torino 1
il 25/03/2011 n. 6247
Seria 3 Cod. Trib. 1091/964T
€ 199,62
IL DIRETTORE